

Governo del Territorio: pubblicazione online vs pubblicazione cartacea

Data di pubblicazione: 4/03/2016

L'art. 18 della L.R. 11/2004, avente ad oggetto il procedimento di formazione, efficacia e varianti al piano degli interventi (PI), dispone la pubblicazione dell'avviso di deposito all'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale. La norma, in sostanza, mira a dare la massima pubblicità al deposito del piano o delle sue varianti al fine di consentire a chiunque di presentare osservazioni.

Tale disposizione tuttavia va coordinata con l'art. 32, L. 69/2009 che mira ad eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti cartacei.

In particolare, i commi 1 e 1-bis prevedono:

“1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finalità pubblica”.

Da tali disposizioni sembra emergere chiara la volontà del legislatore statale di sostituire le pubblicazioni cartacee di atti e provvedimenti amministrativi con quelle informatiche. In tale ottica si inserisce la disposizione di cui al comma 5 del medesimo art. 32 che prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, fermo restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”.*

Il D.Lgs. 33 del 2013, in riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, completa il quadro normativo della disciplina delle pubblicazioni nei siti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Ne risulta che con queste disposizioni il rapporto fra pubblicazione cartacea e pubblicazione online è stato di fatto ribaltato, affidando alla pubblicità cartacea la funzione meramente integrativa di aumentare la diffusione delle informazioni amministrative.